Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia
SERVIZIO INTERROGAZIONI
Tel. 06/47613792 Fax 06/47614793

Roma, 2 maggio 2017

Interrogazione a risposta in Commissione n. 3-03341 del Sen. VACCIANO

Elementi di risposta

Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie relative al contributo dell'Amministrazione statale ai Comuni che hanno ospitato o sono stati confinanti con una centrale nucleare, previsto dall'art. 4, del decreto-legge 14.11.2003, n. 314, convertito dalla legge 24.12.2003, n. 368, alla luce della sentenza n. 14894 del 22 luglio 2016, emessa dalla II Sezione civile del Tribunale di Roma. Tale decisione, nel riconoscere che l'Amministrazione statale non aveva integralmente corrisposto le somme dovute alle città ricorrenti, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CIPE e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in solido della somma di circa 100 milioni di euro.

Gli interroganti hanno, altresì, sottolineato che altri Comuni, come il Comune di Latina, non si erano attivati per tempo ed erano, pertanto, rimasti esclusi dal citato provvedimento giurisdizionale.

L'Avvocatura dello Stato, peraltro, continuano gli interroganti, aveva proposto un appello inammissibile ("stante la mancanza di elementi essenziali per la validità dell'azione"), con conseguente idoneità della predetta sentenza a passare in giudicato.

Al riguardo, giova preliminarmente riportare un sintetico excursus giuridico-normativo, ricordando che l'art. 4, comma 1 del predetto decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 358 del 23 dicembre 2003, prevede l'attribuzione di misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, il cui ammontare annuo, ai sensi del successivo comma 1-bis, è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro (componente MCT) per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia
SERVIZIO INTERROGAZIONI
Tel. 06/47613792 Fax 06/47614793

Lo stesso comma 1-bis, come successivamente modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, introdotto in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, prescrive che il contributo di cui sopra sia assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISPRA, valutata la pericolosità dei rifiuti, e sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25% in favore della relativa provincia e in misura del 25% in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

Occorre contestualmente rammentare che l'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria per il 2005 ha assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al richiamato comma 1 bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

In relazione alle richiamate disposizioni legislative, l'attribuzione delle citate misure compensative, come fatto presente dal Ministero dell'Ambiente, presuppone:

a) la proposta dell'ISPRA attraverso la predisposizione di un documento tecnico che riporti le stime di inventario radiometrico riferito ai soli siti che ospitano le centrali nucleari e gli impianti del ciclo del combustibile nucleare (produttori/detentori del cd. "comparto energetico") nonché, sulla base di tale stima, della valutazione della pericolosità dei rifiuti ivi considerati, utilizzando i parametri previsti dalla norma di riferimento, una motivata proposta di ripartizione tra gli enti locali aventi diritto al beneficio, espressa in termini percentuali, tenuto conto delle quote attribuibili a ciascun sito, relativamente all'annualità di riferimento;

b) l'emanazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, qualora condivida e faccia propria la proposta di ripartizione dell'ISPRA, a sua volta provveda alla determinazione del contributo complessivamente disponibile per ciascuno dei siti e degli Enti beneficiari, per l'annualità considerata, da trasmettere al CIPE quale proposta di competenza;

Alla proposta ministeriale, come sopra riferito, segue la deliberazione del CIPE per l'assegnazione dei contributi spettanti agli Enti locali, aventi diritto, alla cui erogazione

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia
SERVIZIO INTERROGAZIONI
Tel. 06/47613792 Fax 06/47614793

provvede, poi, direttamente, la Cassa peri servizi energetici e ambientali (CSEA), già denominata Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Si ritiene di interesse segnalare quanto riportato dal Ministero dell'Ambiente anche in relazione alla "assegnazione" delle risorse, che le deliberazioni del CIPE, a partire dalla n. 111 del 2008, hanno previsto che i contributi assegnati venissero destinati a "interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale". Tale generica previsione è stata più avanti maggiormente qualificata a decorrere dalla deliberazione CIPE n. 41/2013, relativa all'annualità 2011, prevedendo, nello specifico, i seguenti ambiti nei quali gli interventi conseguenti dovevano essere realizzati: "tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile".

Veniva previsto, altresì, che il Ministero dell'Ambiente provvedesse a relazionare annualmente al CIPE circa l'utilizzo delle risorse da parte degli Enti beneficiari sulla base dei riscontri che questi ultimi erano tenuti a rendere. In particolare, sono attualmente pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero stesso le relazioni afferenti alle annualità 2008-2009, 2010 e 2011, mentre quella relativa agli anni 2012 e 2013 è in corso di ultimazione.

Per quanto attiene ai contributi afferenti all'annualità 2014, è stato richiesto, nel marzo 2017, al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inserimento della ripartizione del "contributo" all'ordine del giorno della prima seduta utile del CIPE.

Per quel che riguarda l'annualità 2015, si rileva di essere ancora in attesa da parte dell'ISPRA della proposta di ripartizione, corredata dall'Inventario Radiometrico, riferito al 31/12/2015, dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, recentissimamente sollecitato.

Tutto ciò premesso, per quanto attiene agli specifici risvolti giurisdizionali richiamati dai senatori interroganti, si rappresenta che con nota del 10 gennaio 2017, il Presidente della II Sezione del Tribunale di Roma ha confermato che il giudice adito, dopo aver dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda, ha affermato che il contributo statale era dovuto nella sua interezza, nonostante la previsione dell'art. 1, comma 298, della legge 30.12.2004, n. 311 (che dispone il versamento del 70% di esso nel bilancio dello Stato), giudicando quest'ultima una disposizione avente natura "meramente

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia
SERVIZIO INTERROGAZIONI
Tel. 06/47613792 Fax 06/47614793

contabile". Lo stesso Presidente ha aggiunto che, per quanto di sua conoscenza, la sentenza in questione è la prima emessa dal Tribunale di Roma in questa materia.

Allo stato, il Presidente della Corte di appello di Roma ha rappresentato che avverso la sentenza del Tribunale è stato proposto appello dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e che la causa è pendente dinanzi alla prima sezione civile della Corte di Appello di Roma la quale, con ordinanza dell'8 febbraio 2017, ha accolto l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La causa è stata rinviata al 5 dicembre 2018 per la precisazione delle conclusioni.